



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Avv. Martinoli Anna**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>50</b>	<b>05/05/2023</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

*Archiviazione Verbale n° 352 del 19/05/2021 di ARPAC su impianto di depurazione di Localita' Spina nel Comune di Apice (BN)*

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE:**

- la Legge 24 Novembre 1981 n° 689 ha delineato in maniera compiuta il sistema dell'illecito amministrativo;
- il D.Lgs.3 aprile 2006 n° 152 "Norme in materia ambientale" (Codice dell'Ambiente) all'art. 135 prevede che "in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n° 689, la Regione o la Provincia Autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art.133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità";
- l' A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, Settore 09 Ciclo integrato delle acque con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24 giugno 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 del 21 Novembre 2011, ha fissato i "criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D. Lgs. n° 152 del 2006 e s.m.i.;
- con D.G.R.C. n° 478 del 10 settembre 2012, modificata dalla D.G.R.C. n° 528 del 4 ottobre 2012 le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art.133 del D.Lgs. n° 152/06 sono state conferite ai Settori Provinciali dell'Area 05 ora U.O.D della D.G. 17;
- con nota prot. n° 420893 del 17/08/2021 questa UOD acquisiva documento di ARPAC Dipartimento di Benevento n° 50631 del 17/08/2021 con cui l'Agenzia trasmetteva il verbale di sopralluogo e campionamento n° 352 del 19/05/2021 e il rapporto di prova esami chimici n° 20210008733 del 19/05/2021, notificato, ai sensi della L. n° 689/81, in data 17/08/2021 al Sindaco p.t. del Comune di Apice (BN), per la violazione dell'art.101 c. 1 D. Lgs.152/06 sanzionata dall'art.133 c. 1 del medesimo decreto, relativa al Depuratore di Apice sito alla località Spina così relazionando: *"all'atto del sopralluogo e campionamento è stato rilevato che: è stato effettuato uno scarico di acque reflue non conforme ai valori limite della tab. 3 All. 5 della Parte III del D. Lgs. n° 152/06 per i parametri Azoto Ammoniacale, BOD5, COD, Tensioattivi Totali e Escherichia Coli (500.000 UFC/100ml), in violazione dell'art. 101 c. 1 del D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i. di cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 c. 1 del medesimo D. Lgs."* l'Agenzia specificava, altresì, che l'impianto non era in esercizio in quanto oggetto di "lavori di costruzione", aggiungendo che agli atti dell'Agenzia non risultavano informazioni esaustive inerenti a finalità, programmazione dell'intervento e durata programmata ed effettiva dello stesso;
- Con nota prot. n° 459569 del 17/09/2021 e con successiva nota prot. n° 469666 del 23/09/2021 questo Ufficio acquisiva, rispettivamente, le memorie difensive e una nota integrativa alle memorie, a firma del Sindaco P.T. del Comune di Apice, avverso il verbale n° 352 del 19/05/2021 e il rapporto di prova esami chimici n° 20210008733 del 19/05/2021 notificato da ARPAC;
- Con nota prot. n° 446807 del 13/09/2022 questo Ufficio trasmetteva le memorie difensive del Comune di Apice a firma del Sindaco p.t. con relativa richiesta di controdeduzioni alle ragioni addotte dall'Ente;

**CONSIDERATO CHE:**

- Con il verbale di sopralluogo e campionamento n° 352 del 19/05/2021 e il rapporto di prova esami chimici n° 20210008733 del 19/05/2021 ARPAC contestava al Sindaco p.t. del Comune di Apice (BN), la violazione dell'art.101 c. 1 D. Lgs.152/06 sanzionata dall'art.133 c. 1 del medesimo decreto, relativa al Depuratore di Apice sito alla località Spina. specificando, altresì, che l'impianto non era in esercizio in quanto oggetto di "lavori di costruzione", aggiungendo che agli atti dell'Agenzia non risultavano informazioni esaustive inerenti a finalità, programmazione dell'intervento e durata programmata ed effettiva dello stesso;
- Il Comune di Apice presentava memorie difensive, a firma del Sindaco P.T., con controdeduzioni alle contestazioni notificate da ARPAC, motivando l'origine, finalità, programmazione e durata dell'intervento;

**RILEVATO CHE**

- ARPAC Dipartimento di Benevento n° 50631 del 17/08/2021 notificava in pari data il verbale di sopralluogo e campionamento n° 352 del 19/05/2021 e il rapporto di prova esami chimici n° 20210008733 del 19/05/2021, relativamente al Depuratore di Apice sito alla località Spina così relazionando: *"all'atto del sopralluogo e campionamento è stato rilevato che: è stato effettuato uno scarico di acque reflue non conforme ai valori limite della tab. 3 All. 5 della Parte III del D. Lgs. n° 152/06 per i parametri Azoto Ammoniacale, BOD5, COD, Tensioattivi Totali e Escherichia Coli (500.000 UFC/100ml), in violazione dell'art. 101 c. 1 del D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i. di cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 c. 1 del medesimo D. Lgs."* l'Agenzia specificava, altresì, che l'impianto non era in esercizio in

quanto oggetto di “lavori di costruzione”, aggiungendo che agli atti dell’Agenzia non risultavano informazioni esaustive inerenti a finalità, programmazione dell’intervento e durata programmata ed effettiva dello stesso;

- Il Comune di Apice nelle memorie difensive relazionava come segue:
  - Con D.D. della Regione Campania n° 224 del 24/04/2018, è stata approvata l’ammissione a finanziamento e l’assegnazione provvisoria dei fondi per l’intervento denominato “completamento e ammodernamento della rete fognaria e sollevamento centro abitato di Apice (BN)”;
  - Con Determina r.g. 493/2019 del 01/10/2019 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della procedura aperta relativa al Patto per il Sud – Linea di intervento “Piano della Depurazione e del Servizio Idrico Integrato” – D.G.R. n° 732 del 13/12/2016;
  - Con D.D. n° 22 del 07/04/2020 della Regione Campania è stato stabilito quanto segue:
    - Approvare il Quadro Economico così come rimodulato dopo l’aggiudicazione dei lavori con Determina n° 105 del 13/03/2020 del responsabile del Settore Tecnico;
    - Di ammettere a finanziamento l’operazione .....omissis.....in favore del Beneficiario a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della Campania – Settore prioritario Ambiente – Intervento strategico “Piano della Depurazione e Servizio Idrico Integrato” di cui alla D.G.R. n° 732/2016,.....omissis....;
  - Con nota prot. n° 5043 del 19/05/2020, si comunicava ad ARPAC Dipartimento di Benevento e a Regione Campania Settore Ambiente la messa fuori servizio degli impianti di depurazione Spina e degli impianti di sollevamento a valle Licciardi e zona Via Carriera secondo quanto previsto dalla DGR n° 259 del 29/05/2012;
  - Il progetto prevedeva una modifica sostanziale che portava l’impianto da una potenzialità di 2700 AE a una di 4000 AE nel rispetto delle tempistiche della DGR n° 259 del 29/05/2012;
- Non sono pervenute da ARPAC controdeduzioni alle memorie difensive del Comune di Apice;

### **RILEVATO INOLTRE CHE**

- L’art. 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n° 18 (convertito in legge 24 aprile 2020, n° 27) stabilisce che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Con Legge 27 novembre 2020, (che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n° 125), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, in virtù della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021 è stato previsto che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n° 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”. Con i successivi provvedimenti (Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 e, quindi D.L. 24 dicembre 2021, n° 221) con cui è stato prorogato lo stato emergenza da Covid-19 al 31 marzo 2022, è stata ulteriormente prorogata anche la validità di tutte le “autorizzazioni ambientali”, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. Pertanto, allo stato, tutti i certificati, attestati, permessi, e concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati conservano la loro validità sino al 30 giugno 2022;

### **VISTI**

- .- R.D.14 aprile 1910 n.639
- .- la Legge 24 novembre 1981 n.689 e s.m.i.;
- .- l’art. 105 del D.Lgs. 152/06;
- .- l’art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- .- l’art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- .- la D.G.R.C. n. 245 del 31/5/2011;
- .- il D.D.n.242 del 24/6/2011;
- .- la D.G.R.C. n.528 del 4/10/2012;
- .- la Legge Regionale n.23/2017;
- .- la Legge Regionale n.38/2017;
- .- il D.D.n.325 del 05/05/2017;
- .- L’art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n° 18 (legge 24 aprile 2020, n° 27);
- .- il D.L. n.125 del 7 ottobre 2020 e s.m.i.;

.- Le memorie difensive prodotte dal Comune di Apice;

Alla stregua dell'istruttoria e dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMI.

### **DECRETA**

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- **di archiviare** il verbale di sopralluogo e campionamento n° 352 del 19/05/2021 e il rapporto di prova esami chimici n° 20210008733 del 19/05/2021, prodotti e notificati da ARPAC Dipartimento di Benevento al Sindaco p.t. del Comune di Apice (BN), per le motivazioni addotte nelle memorie difensive dal Comune, a cui l'Agenzia non ha prodotto controdeduzioni, da cui si evince che sono state motivate le finalità, programmazione e durata dell'intervento, oltre che rispettate le procedure relative alle varie fasi che hanno portato alla realizzazione dei lavori, compreso il fermo impianto, correttamente comunicato in data 19/05/2020. Ulteriormente, si applicano le disposizioni previste dal D.L. n.125 del 7 ottobre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto all'Assessore al ramo e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti;
- di inviare copia del presente decreto ai sensi dell'art 18 comma 2 della L. 689/81 al Comune di Apice (BN) e ad ARPAC Dipartimento di Benevento quale redigente il verbale;
- di inoltrare copia, per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché alla sezione "Regione Casa di vetro" per la pubblicazione.

### **Modalità di notifica**

La notifica al destinatario del presente atto sarà effettuata a mezzo P.E.C.

**Avv. Anna MARTINOLI**